

All. n. 2

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI
TRIESTE**

Prot. n.

Oggetto: Convenzione per la realizzazione del progetto “La Coabitazione Solidale Flavia” e di relativa messa a disposizione dell'alloggio sito in Trieste, Via Flavia n. 8/2, int. 1, ex art. 15 L. 15/2004.

Codice Fiscale Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina":
00052420320

Codice Fiscale Associazione

Premesso che:

- la L.R. 9 novembre 2012, n. 23 e s.m. ed i. “Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull'associazionismo”, ha codificato, in maniera strutturata ed organica, la materia dell'associazionismo nella pluralità delle sue forme, prevedendo, in particolare, all'art. 25 - in attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere forme di amministrazione condivisa - per le organizzazioni di promozione sociale iscritte nel Registro da almeno sei mesi, la possibilità di stipulare convenzioni con la Regione, gli enti e aziende il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione e gli enti locali;
- con deliberazione n. 240 dd. 17.07.2012, è stato approvato il progetto sperimentale denominato “La Coabitazione Solidale”, avente come finalità generale la promozione di cittadinanza attiva e di solidarietà sociale in quartieri di edilizia residenziale pubblica, favorendo il mix sociale per

prevenire l'insorgere di fenomeni di esclusione e degrado e, attraverso azioni mirate, favorendo la realizzazione di una rete di comunità solidale;

- con provvedimento n. 371 dd. 15.11.2012, l'allora A.S.S. n. 1 ha deliberato, fra altro, di accettare in locazione dall'ATER di Trieste, per la realizzazione nell'ambito del Distretto Sanitario n. 3 del progetto socio-assistenziale di cui all'art. 15 della L.R. n. 15/2004 cit., denominato "La coabitazione solidale - Flavia", l'alloggio sito a Trieste, in via Flavia n. 8/2, int. 1;

- ai sensi degli artt. 3 e 5 della L.R. Friuli Venezia Giulia n. 17/2014, con Decreto del Presidente della Regione n. 264/Pres. dd. 31.12.2014, su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 2667 dd. 30.12.2014, con effetto dal 1° gennaio 2015, è stata costituita l'allora Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina", con sede legale in Trieste, Via Giovanni Sai n. 1 - 3, con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale e che, nello specifico, ai sensi del punto 3. del D.P.G.R. 264/Pres/2014 cit., l'A.A.S. n. 1 "Triestina" è succeduta nell'intero patrimonio dell'A.S.S. n. 1 "Triestina", contestualmente soppressa, nonché in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e nelle sue funzioni;

- con deliberazione della Giunta Regionale F.V.G. n. 679 dd. 22.4.2016, recante "L.R. 17/2014: avvio delle Aziende sanitarie universitarie integrate di Trieste e di Udine ai sensi dell'art. 4, comma 2, e atti conseguenti ai sensi dell'art. 10, comma 6", alla quale è stata data attuazione con D.P.Reg. n. 088/Pres. dd. 27.04.2016, si è dato atto, fra l'altro:

- dell'incorporazione - a far data dall'1.05.2016 - dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste da parte

dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 1 “Triestina”, la quale è subentrata nelle funzioni del predetto Ente soppresso, secondo le modalità definite con il protocollo d’intesa approvato con la D.G.R. n. 612 dd. 13.04.2016 e sottoscritto in data 22.04.2016;

- della modifica - a decorrere dall’1.5.2016 – della denominazione dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 1 “Triestina” in Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (nel prosieguo A.S.U.I.Ts);

- che il Direttore della Struttura Operativa Distretto n. 3, con nota Prot. n. GEN.III.3239.4.C dd. 27.06.2016, in atti, fra altro, ha ribadito *“la rilevanza innovativa del Progetto, l’importanza della sperimentazione di coabitazione solidale e gli stimmi risultati ottenuti”*, confermando, pertanto, la sussistenza dei presupposti e dell’interesse aziendale per la prosecuzione del progetto “Coabitazione Solidale Flavia”;

- con decreto n. dd., esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi esposte, l’A.S.U.I.Ts ha stabilito, fra altro, di dare avvio ad un procedimento volto a individuare le Associazioni di volontariato/promozione sociale, con o senza personalità giuridica, purché iscritte, da almeno sei mesi, nei rispettivi Registri regionali, di cui agli artt. 5 e 20 della L.R. F.V.G. n. 23/2012 e s.m. ed i. - operanti principalmente nel settore dell’assistenza e/o della difesa dei diritti civili più idonee a garantire la realizzazione delle attività del progetto “La coabitazione solidale - Flavia” - secondo le caratteristiche e con le modalità di cui all’Avviso ed i relativi allegati (moduli “Fac-simile di manifestazione d’interesse al convenzionamento”, “Schema di convenzione” e “Fac-simile di proposta progettuale-piano di attività”) - con il quale, appunto, rendere noto ai predetti

soggetti, l'interesse aziendale alla stipula di un rapporto convenzionale – secondo lo schema unito al provvedimento n. .../2016 cit. e contestualmente approvato;

con decreto n. dd., esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi esposte, l'A.S.U.I.Ts ha preso atto dell'avvenuta identificazione dell'Associazione, quale controparte nella stipula della convenzione per l'attuazione del progetto "La Coabitazione Solidale Flavia", e della relativa messa a disposizione dell'alloggio sito in Trieste, Via Flavia n. 8/2, int. 1, ex art. 15 L. 15/2004, secondo il testo allegato al predetto provvedimento n./2016 ed ivi approvato;

tutto ciò premesso,

TRA

l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (nel prosieguo A.S.U.I.Ts.), nella persona del dott. Nicola Delli Quadri, Direttore Generale e legale rappresentante della medesima, con sede in Trieste, via Giovanni Sai 1-3,

E

l'Associazione (nel prosieguo Associazione), nella persona del legale rappresentante,, con sede in, Via n.,

si stipula quanto segue:

ART. 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente

convenzione.

ART. 2 - Oggetto

Oggetto della presente convenzione è la partecipazione attiva dell'Associazione all'interno del progetto denominato "La Coabitazione Solidale Flavia", mediante la messa a disposizione di un alloggio sito in via Flavia n. 8/2, int. 1, concesso dall'ATER all'attuale A.S.U.I.Ts, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 15/04, idoneo alla coabitazione di 2-3 persone (giovani tra i 18 e i 35 anni).

Tale progetto si propone, mediante la collaborazione con le associazioni senza fini di lucro, di realizzare un effettivo mix sociale e culturale, per condizioni di provenienza, età, ecc., attivando nello stesso tempo percorsi di sostegno, accompagnamento e sviluppo di relazioni tra e per i beneficiari dell'edilizia residenziale pubblica, con particolare riguardo a coloro che più necessitano di assistenza.

L'esperienza maturata nel tessuto cittadino assieme alle associazioni senza fini di lucro, resesi capaci di attivare e gestire processi di sostegno ed accompagnamento di persone in difficoltà, indirizza verso una sperimentazione delle coabitazioni solidali quale particolare e innovativa modalità di intervento nei quartieri di edilizia residenziale pubblica maggiormente toccati da fenomeni di esclusione e marginalità sociale, fenomeni che a loro volta producono importanti problemi di carattere sanitario.

ART. 3 – Durata della convenzione

La presente convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente atto ed avrà durata fino al 31.12.2017, periodo massimo previsto dalla

concessione dell'alloggio da parte dell'A.T.E.R. per la realizzazione del progetto in parola, ai sensi dell'art. 15 della L.R. F.V.G. n. 15/2004.

Sono fatte salve le attività rese nelle more della formalizzazione dell'atto convenzionale.

ART. 4 – Attività da svolgere e modalità di svolgimento

L'attività che si propone di attuare è rappresentata da una comunità sperimentale (dislocata nella zona di Via Flavia) di coabitazione per giovani volontari, che accettino un patto di collaborazione con l'A.S.U.I.Ts e con l'Associazione, per lo sviluppo delle relazioni tra inquilini, la mediazione dei conflitti tra gli abitanti, l'accompagnamento ai servizi sociali o sanitari delle persone più fragili e lo sviluppo della comunità.

Attraverso l'insediamento di un nucleo di giovani, che favorirà il mix-sociale in stabili A.T.E.R. a forte presenza di popolazione anziana e/o socialmente fragile, si intendono perseguire i seguenti obiettivi:

- promuovere relazioni di “buon vicinato” e favorire la realizzazione di una rete di comunità attiva e solidale attraverso azioni mirate;
- favorire il protagonismo e l'inclusione sociale di soggetti fragili e/o svantaggiati, supportandone l'autonomia e la qualità di vita;
- prevenire l'insorgere di forme di degrado sociale e fisico negli stabili;
- mantenere l'uso corretto degli spazi comuni;
- favorire il rispetto delle regole;
- sensibilizzare e incentivare azioni che favoriscano la raccolta differenziata e la tutela dell'ambiente.

La presente convenzione prevede, altresì, la messa a disposizione da parte dell'A.T.E.R. all'A.S.U.I.Ts, in base all'art. 15 della L.R. 15/2004 e, a sua

volta, da parte dell’A.S.U.I.Ts all’Associazione, di un alloggio sito in Trieste - Via Flavia n. 8/2, int. 1 - idoneo alla coabitazione di 2 - 3 persone tra i 18 e 35 anni.

Per la realizzazione del progetto di coabitazione, l’A.S.U.I.Ts si avvale dell’Associazione quale partner attivo nella selezione, nelle attività di accompagnamento e formazione delle persone coabitanti nell’alloggio in questione (di seguito denominati “coabitanti”) e nella gestione operativa del progetto.

I coabitanti saranno tenuti a mettere a disposizione dieci ore di lavoro volontario pro capite a settimana per l’attuazione del progetto stesso.

L’Associazione programmerà tutte le attività del progetto in integrazione con la Referente aziendale, di cui al successivo art. 5, o delegato. In particolare, si occuperà di coordinare l’attività dei coabitanti in base agli obiettivi concordati, verificando costantemente l’effettivo svolgimento delle ore di volontariato previste dal progetto.

L’attività dell’Associazione è integrativa e non sostitutiva di quella istituzionale svolta da A.S.U.I.Ts. L’Associazione, in tale progetto, ha in particolare il compito di:

- provvedere a mantenere un idoneo arredamento dell’appartamento di coabitazione solidale;
- individuare (in collaborazione con i referenti dell’A.S.U.I.Ts) i/le giovani da inserire nell’appartamento di coabitazione solidale;
- concordare con i referenti dell’A.S.U.I.Ts la formazione e l’accompagnamento dei coabitanti durante tutta la durata del progetto, garantendo la presenza e il supporto del proprio personale anche al fine di

monitorare la corretta conduzione dell'alloggio;

- verificare, in collaborazione con i referenti dell'A.S.U.I.Ts, in rapporto alle varie fasi dell'intervento e ai bisogni specifici emergenti, il corretto svolgimento del progetto e supportare i coabitanti nella messa in opera dello stesso;

- collaborare con i referenti dell'A.S.U.I.Ts all'individuazione dei cittadini da coinvolgere come beneficiari nelle attività del progetto;

- facilitare lo scambio di informazioni tra servizi dell'A.S.U.I.Ts, coabitanti e abitanti della zona interessata al progetto;

- favorire la partecipazione a momenti di aggiornamento-formazione specifica del personale messo a disposizione, avendo particolare attenzione alle proposte del Distretto, al fine di determinare conoscenza reciproca e costruire strumenti di analisi e di interventi condivisi;

- relazionare trimestralmente all'A.S.U.I.Ts circa l'andamento del progetto e le ore di volontariato svolte dai coabitanti;

- provvedere al rimborso all'A.S.U.I.Ts del canone mensile di locazione dell'alloggio, pari ad Euro 143,00.- (più I.V.A. ai sensi di legge ed eventuali rivalutazioni determinate dall'A.T.E.R.), oltre agli oneri accessori, pari a presunti Euro 35,00.- mensili nonché alle utenze per l'utilizzo.

L'Associazione si impegna, altresì, a garantire il corretto svolgimento di tutte le attività previste dalla presente convenzione

ART. 5 – Referenti aziendali

Il Referente aziendale per le attività oggetto del rapporto convenzionale è la Responsabile della S.S.D. Servizio Infermieristico della S.O. Distretto n. 3, dott.ssa Ofelia Altomare, alla quale è demandata la verifica della corretta

gestione delle attività convenzionate in termini qualitativi e quantitativi, l'individuazione di adeguate modalità di raccordo e coordinamento con il personale dell'Associazione e ogni altra previsione specificata nel presente testo.

ART. 6 – Articolazione oraria, destinatari e modalità di accesso

L'articolazione oraria delle attività verrà concordata con i Referenti aziendali in funzione delle attività di volta in volta previste. L'impegno settimanale rimane comunque fissato in 10 ore settimanali complessive per ciascun coabitante.

I destinatari diretti sono potenzialmente tutti gli abitanti del condominio e/o della zona limitrofa, con attenzione prioritaria a giovani e soggetti anziani e “fragili” individuati dai coabitanti e/o segnalati dai servizi dell'A.S.U.I.Ts, nonché le reti di prossimità dei condòmini (familiari, conoscenti, care giver, ecc.).

Per quanto riguarda le modalità di accesso, i cittadini potranno essere inseriti nelle attività del progetto tramite contatto diretto e/o tramite segnalazione al/da parte del Distretto. In ogni caso si privilegia un orientamento alla conoscenza e al coinvolgimento della cittadinanza di tipo proattivo anche da parte dei coabitanti.

ART. 7 – Sedi e luoghi messi a disposizione dell'Associazione

L'A.S.U.I.Ts mette a disposizione dell'Associazione, in sub concessione, l'appartamento di Via Flavia n. 8/2, int. 1 per la realizzare del progetto come precedentemente descritto.

L'Associazione si impegna a garantire il corretto utilizzo e mantenimento

dell'alloggio, nel rispetto del regolamento condominiale e delle normative vigenti.

L'alloggio verrà consegnato ammobiliato e, pertanto, saranno a carico dell'Associazione il mantenimento dell'idoneo mobilio nonché il reperimento di eventuali ulteriori mobili da inserire nell'appartamento. Eventuali migliorie che non comportino modifiche strutturali all'alloggio sono interamente a carico dell'Associazione previo accordo scritto con l'A.S.U.I.Ts.

I luoghi di intervento e le sedi che potranno essere utilizzati dall'Associazione e dai coabitanti nel corso del progetto saranno, inoltre, quelle in cui operano la limitrofa Microarea Giarizzole (sede di Piazzale Giarizzole 13, e relative attrezzature: PC, telefono, ecc.), le aree comuni esterne del rione, il domicilio delle persone "fragili" segnalate dai servizi socio sanitari del territorio, ecc., nonché eventuali ulteriori sedi successivamente messe a disposizione.

ART. 8 - Personale

L'Associazione si impegna ad inserire nell'alloggio messo a disposizione dall'A.S.U.I.Ts persone di sicura moralità, senza carichi penali pendenti, che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 35 anni all'avvio del progetto, caratterizzati da una forte motivazione personale al coinvolgimento nel progetto. Tali requisiti verranno valutati dall'Associazione nella fase di selezione iniziale e successivamente comunicati ai Referenti dell'A.S.U.I.Ts. A garanzia di quanto sopra espresso si prevede che i volontari dell'Associazione sostengano un colloquio con i Referenti aziendali o loro delegato, nel corso del quale saranno accertati i requisiti.

L'Associazione si impegna, inoltre, ad inserire nell'alloggio esclusivamente volontari, in quanto il progetto in questione non prevede prestazioni di lavoro autonomo e/o dipendente.

Ciascun coabitante dovrà svolgere un monte ore pari a 10 ore settimanali di volontariato al fine di realizzare gli interventi esplicitati in precedenza.

Data la delicatezza delle attività previste e la necessità di garantire la continuità delle azioni previste dal progetto, l'Associazione deve garantire il più possibile la stabilità dei volontari coabitanti.

L'Associazione si impegna, comunque, a dare immediata comunicazione al Referente della Microarea delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività nonché a comunicare eventuali sostituzione dei coabitanti.

L'Associazione è l'unica ed esclusiva responsabile nei confronti del personale per l'adempimento di tutte le obbligazioni convenzionali e si impegna a rispettare tutte le disposizioni di legge e le norme sanitarie e di prevenzione previste.

A tal fine, l'Associazione s'impegna ad inoltrare prima dell'inizio della collaborazione l'elenco nominativo del personale impiegato nelle attività previste.

Sarà cura dei Referenti aziendali effettuare la dovuta comunicazione alla Questura entro i termini di legge, in ordine ai volontari inseriti nell'alloggio, e a comunicare alla stessa eventuali subentri o sostituzioni, conservando idonea documentazione, al fine di eventuali controlli da parte dell'A.S.U.I.Ts o di altri enti.

ART. 9 – Responsabilità ed assicurazioni

L'Associazione risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che, per fatto proprio o delle persone coabitanti, possa derivare all'A.S.U.I.T.s o terzi in conseguenza alla realizzazione delle attività del progetto. L'A.S.U.I.Ts è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, utenti compresi, per effetto del progetto.

L'Associazione dovrà stipulare, prima dell'inizio della collaborazione, adeguate polizze assicurative (contenenti specificatamente la clausola per responsabilità per conduzione d'immobile) per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all'oggetto della presente convenzione con idonea polizza R.C.T., ferma restando l'intera responsabilità dell'Associazione anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

L'A.S.U.I.Ts è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell'uso nonché dell'esercizio delle attività svolte nel locale, uso che pertanto deve considerarsi effettuato ad esclusivo rischio e pericolo dell'Associazione.

Eventuali inosservanze ed inottemperanze alle norme di legge comporteranno la responsabilità dell'Associazione ed il risarcimento degli eventuali danni.

L'Associazione stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all'attività della struttura siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la

Responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate. E' onere dell'Associazione produrre all'A.S.U.I.Ts copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo.

L'Associazione rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'A.S.U.I.Ts, per eventuali danni subiti dall'Associazione medesima in seguito alle attività disciplinate dalla presente convenzione, e si impegna a manlevare l'A.S.U.I.Ts da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell'attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori.

Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell'Associazione, comporteranno l'esclusiva responsabilità dello stessa e determineranno, in capo alla medesima, l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati.

L'A.S.U.I.Ts è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell'esercizio delle attività svolte dall'Associazione.

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L. n. 266/1991 (per le Associazioni di volontariato) e dell'art. 18, comma 5, della L. n. 383/2000 (per le Associazioni di Promozione Sociale), l'A.S.U.I.Ts rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile.

ART. 10 – Modalità di raccordo, di rendicontazione e di controllo

Ogni rapporto intercorrente tra l'A.S.U.I.Ts e l'Associazione inerente il progetto viene curato, rispettivamente, dalla Referente aziendale di cui al precedente art. 5 per l'A.S.U.I.Ts e da un Referente per il progetto indicato dall'Associazione, prima della decorrenza della presente convenzione.

Non essendo previsti nel progetto, oggetto di convenzione, rimborsi da parte dell'A.S.U.I.Ts all'Associazione, non vi sono obblighi di rendicontazione a piè di lista. Resta, comunque, obbligo dell'Associazione rendicontare le ore di volontariato svolte dal proprio personale e produrre una reportistica trimestrale sull'andamento delle attività svolte.

L'A.S.U.I.Ts verificherà le attività svolte sia tramite la reportistica prodotta sia tramite riunioni periodiche con i coabitanti e referenti dell'Associazione.

L'A.S.U.I.Ts verificherà, inoltre, la corretta conduzione dell'alloggio mediante sopralluoghi trimestrali.

Al termine del rapporto convenzionale con l'Associazione, dovranno essere riconsegnate le chiavi dell'alloggio al personale dell'A.S.U.I.Ts che provvederà ad effettuare un sopralluogo al fine di verificare le condizioni dello stesso.

ART. 11 – Rimborso canone di sub concessione ed oneri accessori

L'Associazione si impegna a rimborsare all'A.S.U.I.Ts l'importo pari al canone richiesto per l'alloggio all'A.S.U.I.Ts da parte dell'A.T.E.R. di Trieste (pari ad Euro 143,00.- mensili, più I.V.A. ai sensi di legge ed eventuali rivalutazioni determinate dall'A.T.E.R.), oltre agli oneri accessori (pari a presunti Euro 35,00.- mensili) ed alle utenze per l'utilizzo.

Pertanto, l'Associazione rimborserà alla Tesoreria dell'A.S.U.I.Ts, presso l'Unicredit Banca S.p.A. di Trieste (IBAN IT 18 J 02008 02205

000103534551), l'importo annuo di Euro 1.716,00.-, più I.V.A. ai sensi di legge ed eventuali rivalutazioni determinate dall'A.T.E.R., oltre agli oneri accessori e salvo conguaglio, in rate semestrali.

Il rimborso del canone è stabilito a mesi e non a giorni. Esso matura all'inizio di ciascun mese e, conseguentemente, anche l'occupazione per un solo giorno successivo alla data di scadenza o alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia o di revoca, obbliga l'Associazione a corrispondere il rimborso del canone per l'intero mese e così per i successivi, senza pregiudizio del diritto dell'A.S.U.I.Ts all'immediata riconsegna dei locali ed al risarcimento degli eventuali danni.

La manutenzione ordinaria dell'alloggio spetta all'Associazione e, pertanto, anche le spese per la pulizia. La manutenzione di eventuali caldaie presenti nell'alloggio per ragioni di sicurezza (libretto, prova fumi, ecc.) verrà effettuata dall'A.S.U.I.Ts con costo a carico dell'Associazione.

Sono a carico dell'Associazione, per la rispettiva quota di competenza, le spese relative alla fornitura, gestione e manutenzione dei servizi e o parti comuni ove sono site le unità concesse (ad es. servizi di disinfestazione, spurgo dei pozzi neri e delle latrine ecc...).

Per quanto riguarda le utenze di acqua, luce e gas, i contratti sono intestati all'A.S.U.I.Ts e, pertanto, l'Associazione si impegna a rimborsarne gli importi dovuti mediante la corresponsione di 2 acconti nell'arco dell'anno solare ed il saldo finale entro febbraio dell'anno successivo.

Il mancato pagamento del rimborso anche di una sola rata del canone o del saldo sugli oneri accessori, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, possono costituire motivo di revoca della sub concessione.

Nell'eventualità in cui l'Associazione dichiara, sotto la propria responsabilità, di non essere in grado di corrispondere all'A.S.U.I.Ts il rimborso previsto – a seguito di rinuncia di uno o più coabitanti e mancato contestuale reperimento dei nuovi volontari da inserire nel progetto – l'A.S.U.I.Ts si riserva la facoltà, previa espressa richiesta da parte dell'Associazione convalidata dal referente aziendale, di non richiedere il rimborso dell'importo dovuto, per un massimo di 3 mensilità nel corso di uno stesso anno solare, senza che ciò determini la revoca della sub concessione.

In caso di revoca per inadempienza dell'Associazione, rimane impregiudicato l'obbligo della medesima a rifondere gli eventuali maggiori danni.

ART. 12 – Aggiornamento valore di rimborso

Il valore del rimborso del canone concessivo verrà mantenuto invariato sino ad eventuale rideterminazione da parte dell'A.T.E.R. di Trieste, pari al canone medio annuo degli alloggi di edilizia convenzionata gestiti dall'A.T.E.R. medesima.

L'Associazione s'impegna, sin d'ora, a rimborsare all'A.S.U.I.Ts i maggiori importi eventualmente richiesti all'A.S.U.I.Ts stessa dall'A.T.E.R. di Trieste.

ART. 13 – Inadempienze e cause di risoluzione

Qualora l'Associazione non corrispondesse pienamente agli obblighi previsti nella presente convenzione, ovvero si riscontrassero deficienze nell'esecuzione delle attività convenzionate tali da non consentire la prosecuzione della collaborazione, sarà facoltà dell'A.S.U.I.Ts di risolvere in

qualsiasi momento la stessa.

La presente convenzione potrà essere risolta dalle parti in caso di:

- grave inadempimento da parte dell'Associazione;
- ritardato/mancato pagamento salva l'ipotesi di cui all'art. 11, penultimo comma;
- scioglimento dell'Associazione;
- cancellazione dal registro regionale;
- cessione e/o cessazione dell'attività oggetto della convenzione per impossibilità sopravvenuta.

ART. 14 – Uso pattuito, sopravvenuta inidoneità

L'alloggio viene utilizzato esclusivamente per la realizzazione del progetto socio-assistenziale denominato “La Coabitazione Solidale Flavia”, nei termini di cui alla presente convenzione.

L'Associazione dichiara di aver visitato i locali e di averli trovati di suo pieno gradimento, esenti da difetti palesi ed idonei all'uso pattuito e si impegna a riconsegnarli nelle medesime condizioni, salvo il deperimento dovuto all'uso, eseguendo tutti i lavori di ordinaria amministrazione necessari. L'Associazione è responsabilmente tenuta all'esatta osservanza di tutte le disposizioni di legge che regolano l'attività dalla stessa svolta nell'alloggio.

E' fatto preciso divieto di adibire l'immobile, anche parzialmente, ad un uso diverso da quello pattuito come pure di sub concederne l'utilizzo, totalmente o parzialmente, e ciò a pena di revoca della messa a disposizione, fatto salvo l'utilizzo, da parte di singoli soci della Associazione (coabitanti), destinato alla realizzazione del progetto oggetto della presente convenzione.

In caso di sopravvenuta inidoneità all'uso pattuito in tutto od in parte del locale non imputabile all'Associazione, tale da comportare l'immediata revoca della convenzione, l'A.S.U.I.Ts dovrà restituire soltanto parte del corrispettivo anticipato, proporzionalmente al mancato godimento, escluso ogni altro compenso ed ogni risarcimento danni.

ART. 15 – Normativa sulla privacy

L'Associazione e i coabitanti si impegnano a considerare tutti i dati e le notizie delle quali verranno a conoscenza nel corso della vigenza del presente regolamento con la più assoluta riservatezza anche in osservanza della D.Lgs. 196/03 e s.m. e i.

In particolare, l'Associazione e i coabitanti sono tenuti agli obblighi di riservatezza, ai sensi della D.Lgs. 196/03 e s.m. e i. su fatti e circostanze concernenti gli abitanti del rione beneficiari della attività del progetto, dei quali abbiano avuto notizia durante l'espletamento delle predette attività.

Le parti si impegnano, inoltre, a scambiarsi, reciprocamente, le informative di cui all'articolo 13 del predetto D.Lgs. n. 196/2003 s.m. ed i.

ART. 16 – Domicilio legale

Agli effetti della presente convenzione e per ogni conseguenza dalla medesima derivante, le parti eleggono domicilio rispettivamente:

- l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, in via Sai 1-3, Trieste;
- l'Associazione,
in via,

ART. 17 - Cessione

E' fatto assoluto divieto, all'Associazione, di cedere in tutto o in parte lo

svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione.

ART. 18 - Controversie

Per tutte le controversie, è competente il Foro di Trieste.

ART. 19 - Spese

La presente convenzione è esente dal pagamento dell'imposta di bollo, ex art. 27 bis del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e s.m. ed i e potrà essere registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 e art. 1, lett. b, D.P.R. 26.04.86, n. 131.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

ART. 20 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si richiama la normativa vigente in materia nonché le norme del Codice Civile.

In caso di contrasto tra le disposizioni della presente convenzione e quelle contenute in qualsiasi altro atto contrattuale, sarà privilegiata l'interpretazione più favorevole all'A.S.U.I.Ts.

Trieste,

Per l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste

IL DIRETTORE GENERALE

- dott. Nicola Delli Quadri -

Per l'Associazione

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

- -

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: NICOLA DELLI QUADRI

CODICE FISCALE: DLLNCL47S01A080L

DATA FIRMA: 19/10/2016 15:15:23

IMPRONTA: 5212428D7928B68E54B890F90500DBA342D3448448259852906974902BEFB86E
42D3448448259852906974902BEFB86E015A9BB7851A7BC8807ACED1878F67BB
015A9BB7851A7BC8807ACED1878F67BB05397081DDCC2BD75ABD79F4C81F3973
05397081DDCC2BD75ABD79F4C81F39732515C4D606E12443EDC3EDE8E37C8746

NOME: EMANUELA FRAGIACOMO

CODICE FISCALE: FRGMNL55M46L424S

DATA FIRMA: 19/10/2016 15:36:01

IMPRONTA: 37E55F519FAE72C7B9C8DA293304B91C5650739105CE7B287108AF13F3166D65
5650739105CE7B287108AF13F3166D65212E5CB03DCC472BFBD5EA4426D510FD
212E5CB03DCC472BFBD5EA4426D510FDD8F4730AADC7265DA99CFAA705843E30
D8F4730AADC7265DA99CFAA705843E301633907254D5F9BC1CC698A15558A5BC

NOME: FLAVIO PAOLETTI

CODICE FISCALE: PLTFLV65E05L424B

DATA FIRMA: 19/10/2016 15:49:24

IMPRONTA: 4E14A2466A4CAB6A57DF20FFF196D80619ADFB1CC65050C5800020C62ED83002
19ADFB1CC65050C5800020C62ED830020393D55B723F231AB75198A5E8BECC81
0393D55B723F231AB75198A5E8BECC817CB46C5837D52F3558F69E9B07DA1019
7CB46C5837D52F3558F69E9B07DA101967BECE70A498218C157528D1E62E583E

NOME: CRISTINA TURCO

CODICE FISCALE: TRCCST64M68L424G

DATA FIRMA: 19/10/2016 16:01:43

IMPRONTA: 6E86C995B4EE27CDC772D8C1EC4016E29EA1726535ECBECC8FE200F1216428F3
9EA1726535ECBECC8FE200F1216428F339766D6829542DD94BB83188339FD32F
39766D6829542DD94BB83188339FD32F4F0CDB54AA5AECDEC4D4D28C49570FF2
4F0CDB54AA5AECDEC4D4D28C49570FF21696B8CBCDEE129351361691EE309526